COMUNE DI FIRENZE

# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/03355**
Del: **30/04/2026**
Esecutivo Da: **30/04/2026**
Proponente: **Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo**

**OGGETTO:**

Cas MSNA (1/05/2026 - 31/07/2026) - Procedura co-progettazione dei centri di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026 – Approvazione modifiche progetto prima accoglienza cas MSNA. Assunzione accertamenti e impegni di spesa. Stipula convenzione.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00076 del giorno 30/12/2025 con cui sono stati approvati i documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2026/00001 del giorno 14/01/2026 con cui è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione finanziario 2026 – 2028";
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2026/00102 del giorno 30/03/2026, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028";
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

**PREMESSO CHE** con determinazione dirigenziale DD/2026/00526 del giorno 30/01/2026 è stato disposto l'avvio di un procedimento *ex* art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un massimo di due soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, "CAS"), in attuazione degli accordi *ex* art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

**PRECISATO CHE** la procedura in questione si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione degli enti del terzo settore tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

b) definizione del progetto di prima accoglienza e realizzazione CAS con i soggetti di cui alla lett. a) nell'ambito delle sessioni di co-progettazione;
c) stipula della convenzione di partenariato con cui gli ETS individuati e l'amministrazione procedente costituiscono il partenariato e predeterminano la disciplina dei reciproci rapporti per la durata dello stesso;
d) stipula delle convenzioni attuative per periodi predeterminati e paralleli alla durata degli accordi di collaborazione *ex* art. 15 L. 241/1990, nel limite della durata della convenzione di partenariato;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 11 dell'avviso citato, il partner è stato individuato nell'unico ente che ha presentato manifestazione di interesse, "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS", avente sede legale in Firenze, via O. da Pordenone 32, CAP: 50127, CF E P.IVA: 04991520489;
- con determinazione dirigenziale DD/2026/01441 del giorno 27/02/2026, l'Amministrazione ha approvato il progetto di accoglienza denominato "Progetto dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026", così come definito all'esito della co-progettazione;
- con la medesima determinazione, l'Amministrazione ha disposto di stipulare la convenzione di partenariato con l'ente "Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS" nonché di stipulare la convenzione attuativa relativa alla gestione del CAS MSNA per il periodo dal 1/03/2026 al 30/04/2026 (61 giorni), durata parallela a quella dell'accordo *ex* art. 15 L. 241/1990 stipulato tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze in merito al CAS MSNA;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi degli artt. 1 e 11 dell'avviso, in sede di co-progettazione, il Comune di Firenze e l'ente del terzo settore definiscono un progetto di prima accoglienza che, al fine di realizzare un servizio quanto più possibile aderente alle esigenze e ai bisogni dei beneficiari, è sempre suscettibile di rimodulazione e riformulazione;
- l'Amministrazione e l'ente del terzo settore hanno riattivato la co-progettazione al fine di aggiornarla alle necessità gestionali emergenti;
- come emerso in sede di co-progettazione, anche alla luce dei gravi eventi che hanno avuto luogo in più occasioni nel mese di aprile 2026, le parti tutte ritengono assolutamente necessario modificare l'assetto organizzativo del centro, in particolare aumentando la presenza di operatori notturni in servizio attivo presso il CAS, secondo quanto indicato nel verbale di co-progettazione;

**RITENUTO NECESSARIO** approvare le integrazioni al progetto di accoglienza denominato "Progetto dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026", secondo quanto disposto dalle parti in sede di co-progettazione e indicato nel verbale allegato alla presente determinazione;

**PRECISATO CHE**, come specificato negli atti della procedura di co-progettazione nonché all'art. 1 della convenzione di partenariato stipulata in data 6/03/2026, il contenuto della predetta convenzione è integrato dal progetto di prima accoglienza così come modificato dalle parti;

**RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 13 dell'avviso pubblico, l'Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione *ex* art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all'accordo *ex* art. 15 L. 241/1990 relativo alla gestione dei CAS MSNA, disponendone la proroga fino al giorno 31/07/2026, con atto da ultimo sottoscritto in data 28/02/2026;

**RITENUTO**, pertanto, **NECESSARIO** disporre di stipulare una convenzione attuativa, secondo lo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2026/00526 del giorno 30/01/2026, relativa alla gestione dei CAS MSNA per 20 posti con l'ente del terzo settore "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo decorrente dal giorno 1/05/2026 al giorno 31/07/2026 (92 giorni);

**PRECISATO CHE** risultano acquisiti agli atti precedenti controlli dall'esito positivo a favore de "Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS", fermo restando che l'accertata carenza, originaria e/o sopravvenuta, comunque accertata, dei predetti requisiti è causa di esclusione dalla procedura e di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione;

**DATO ATTO CHE:**

- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS consentono il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel limite massimo di € 60,00 *pro capite pro die* (quota risorse Prefettura – UTG di Firenze);
- in sede di co-progettazione è stato disposto un budget ulteriore di € 42.985,92/mese per il rimborso, previa rendicontazione, delle spese ulteriori sostenute relativamente alla gestione del CAS MSNA, ferme restando le modalità di rendicontazione e le indicazioni previste agli artt. 4 e 5 dell'avviso pubblico;
- tale budget aggiuntivo risulta idoneo a consentire il rimborso di ulteriori spese, necessarie per la migliore gestione del CAS MSNA, secondo il piano indicativo dei costi riportato nel verbale allegato;

**VISTO** l'accordo *ex* art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Comune di Prefettura UTG di Firenze relativo alla gestione dei CAS MSNA, inizialmente firmato in data 19/11/2021 e da ultimo prorogato fino al giorno 31/07/2026, allegato alla presente;

**PRECISATO CHE:**

- l'Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito;
- il CIG, necessario a meri fini di tracciabilità, sarà assunto successivamente, in considerazione dell'attuale malfunzionamento della piattaforma contratti pubblici dell'ANAC;

**CONSIDERATO, DUNQUE, NECESSARIO:**

- assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo di collaborazione per la gestione dei CAS MSNA *ex* art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2026 per un importo di € 110.400,00 (92 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985);
- assumere, conseguentemente, un impegno generico di spesa sul capitolo U 41780 dell'esercizio 2026 per un pari importo;
- assumere sul precedente impegno generico sub-impegno per € 110.400,00 a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) (quota spese coperte dalla Prefettura), esente bollo *ex* art. 82 D. Lgs. 117/2017 e fuori campo IVA *ex* art. 2 comma 3 lett. a) d.PR 633/1972;
- assumere impegno di spesa sul capitolo U 42285 esercizio 2026 per € 128.957,76 a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) (quota spese non coperte dalla Prefettura) nel periodo 1/05/2026 – 31/07/2026 per la copertura di ulteriori spese di rafforzamento del servizio, come emerso nelle sedute di co-progettazione e dettagliato nel verbale allegato, importo esente bollo *ex* art. 82 D. Lgs. 117/2017 e fuori campo IVA *ex* art. 2 comma 3 lett. a) d.PR 633/1972;

**PRECISATO CHE** gli atti della presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione manifestazioni di interesse, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

**DATO ATTO CHE** il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

**DATO ATTO**, infine, della regolarità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

**VISTI:**

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- l'art. 12 della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore");
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- L. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati");
- art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale");
- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la L.R. Toscana 65/2000 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

**VISTI, ALTRESÌ:**

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

**DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,*

1. di approvare le integrazioni al progetto di accoglienza denominato "Progetto dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026", secondo quanto disposto dalle parti in sede di co-progettazione e indicato nel verbale allegato alla presente determinazione;
2. di disporre di stipulare una convenzione attuativa, secondo lo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2026/00526 del giorno 30/01/2026, relativa alla gestione dei CAS MSNA per 20 posti con l'ente del terzo settore "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo decorrente dal giorno 1/05/2026 al giorno 31/07/2026 (92 giorni);
3. di assumere accertamento di entrata sulla base dell'accordo di collaborazione per la gestione dei CAS

MSNA *ex* art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2026 per un importo di € 110.400,00 (92 giorni * 20 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985);

4. assumere, conseguentemente, un impegno generico di spesa sul capitolo U 41780 dell'esercizio 2026 per un pari importo;
5. assumere sull'impegno generico di cui al precedente punto 4. sub-impegno per € 110.400,00 a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) (quota spese coperte dalla Prefettura), esente bollo *ex* art. 82 D. Lgs. 117/2017 e fuori campo IVA *ex* art. 2 comma 3 lett. a) d.PR 633/1972;
6. di assumere impegno di spesa sul capitolo U 42285 esercizio 2026 per € 128.957,76 a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) (quota spese non coperte dalla Prefettura) nel periodo 1/05/2026 – 31/07/2026 per la copertura di ulteriori spese di rafforzamento del servizio, come emerso nelle sedute di co-progettazione e dettagliato nel verbale allegato, importo esente bollo *ex* art. 82 D. Lgs. 117/2017 e fuori campo IVA *ex* art. 2 comma 3 lett. a) d.PR 633/1972;
7. di dare atto che il CIG, necessario a meri fini di tracciabilità, sarà assunto successivamente, in considerazione dell'attuale malfunzionamento della piattaforma contratti pubblici dell'ANAC;
8. di dare atto il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento.

**Sottoscritto digitalmente da**

**Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica**
**Marco Nerattini**

**Elenco Movimenti**

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | U | 2026 | 41780 | | 2026/7682 | | € 0,00 | - |
| 2) | U | 2026 | 41780 | | 2026/7682 | 1 | € 110.400,00 | 77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE |
| 3) | U | 2026 | 42285 | | 2026/7683 | | € 128.957,76 | 77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE |
| 4) | E | 2026 | 16525 | | 2026/1628 | | € 110.400,00 | 7985 - PREFETTURA DI FIRENZE |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**
**Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.